

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

ART. 1

Il Comune di Bricherasio può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici privati (ivi comprese Cooperative e Consorzi) per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico e di formazione professionale, nonché in tutti gli altri settori di competenza del Comune, ivi compresa la promozione della propria immagine.

ART. 2

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 1, il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi - ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni mostre e convegni da realizzarsi nel territorio comunale, o anche fuori dello stesso, ove le iniziative riguardino settori a ambiti di intervento di interesse comunale.

ART. 3

Secondo il criterio della pubblicità della attività amministrativa, di cui all'art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, il Comune può ricorrere ai quotidiani e periodici e alle trasmissioni radio-televisive per erogazioni pubblicitarie e la pubblicazione e la diffusione di informazioni concernenti attività comunali. Ai fini del presente articolo e per realizzare la promozione della propria immagine, di cui al precedente art. 1, il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, a istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche e ad altri soggetti, che ne facciano richiesta motivata.

ART. 4

Le domande delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, in bollo solo nei casi previsti dalla legge, dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
- il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
- l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobile, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, Il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 5

Le domande, di cui al precedente art. 4, potranno essere accolte dal Comune una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

ART. 6

Le provvidenze, di cui al presente provvedimento, vengono concesse con deliberazione della Giunta Comunale; dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente.

ART. 7

La liquidazione delle provvidenze avverrà con successiva deliberazione della Giunta Comunale, previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentate dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento.

Nei casi di anticipazioni e pagamenti in conto, da consentirsi eccezionalmente solo per la realizzazione di opere, la cui esecuzione è protratta nel tempo, verranno applicate le disposizioni di cui al 6° ed al 7° comma dell'art.12 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, nel testo sostitutivo dall'art. 2 del D.L. 2.3.1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.1989, n. 155, con acquisizione di idonee garanzie per il recupero dei pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

ART. 8

Alle provvidenze, di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art.10, 1° comma, lettera f, della legge 31.5.1989, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19.3.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

ART. 9

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società o Enti, cui il Comune partecipa ai sensi di legge, regolamento o rispettivi statuti.